

N. 391/09 R.G.N.R.

N. 69/09 R.G.dib.

N. R.G. INC. ES. PM.

N. 124/11 R.G. C.C.

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Il GIUDICE

dr. GABRIELLA CASTORE

- vista la sentenza di condanna n 67 del 13/1/09 emessa dal Tribunale di Bologna in composizione monocratica confermata dalla corte d'appello (esec. il 25/11/2010) con cui [REDACTED], nato il 29/12/84 in Marocco è stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione per violazione dell' art 14 c 5 quater d lvo 286/98

Rilevato che alla data del 24 dicembre è scaduto il termine di attuazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 16 dicembre 2008, recante «norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare»

La direttiva europea, certamente self executing, almeno in parte qua, si trova in insanabile contrasto con la normativa interna , come è stato ripetutamente sottolineato da tutti i commentatori e nelle prime pronunce dei giudici di merito

Come chiarito dalla Corte di Giustizia, spetta ai Giudici nazionali interpretare il proprio diritto alla luce della lettera e della *ratio* della Direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi all'art. 249, comma 3, del Trattato con conseguente disapplicazione delle norme che appaiono incompatibili

Nel caso di specie si deve non applicare la norma interna, costruita secondo una struttura di reato permanente e che ingloba nel precetto un presupposto - atto amministrativo- che attualmente non può esplicare effetti perché sebbene legittimamente emanato alla stregua dell'ordinamento interno, dopo il 24.12.2010 non può più produrre effetti, perché detti effetti risulterebbero in contrasto con la normativa comunitaria *medio tempore* entrata in vigore

La cd. *direttiva rimpatri* prevede infatti che al cittadino di un Paese terzo irregolarmente dimorante sul territorio sia assegnato un termine congruo (da 7 a 30 giorni) per la *partenza volontaria* (art. 7 § 1 direttiva 2008/115/CE). In caso di mancata collaborazione da parte del cittadino di Paese terzo alla esecuzione della decisione di rimpatrio, la direttiva prevede poi la possibilità -per gli Stati membri- di comprimere -secondo criteri di proporzionalità e di stretta necessità (art. 8 § 4 della direttiva)- i diritti di libertà dell'interessato secondo una sequela di strumenti caratterizzati da livelli di compromissione della libertà via via crescenti e comunque con una limitazione della libertà personale mai superiore ai 18 mesi, mentre lo schema disegnato dal TU D.lgs. n. 286/1998 risulta capovolto. Infatti la sequenza prevede un decreto prefettizio di espulsione immediatamente esecutivo *ovvero* il trattenimento presso un centro di identificazione e di espulsione *ovvero* ancora , in caso di impossibilità di trattenimento o di maturazione del termine massimo di trattenimento, l' emissione di un ordine di allontanamento entro cinque giorni e in caso di inottemperanza la sanzione penale con pene sino a quattro-cinque anni (art. 14, comma 5 ter e comma 5 quater, D.lgs. n. 286/1998).

Ne consegue che si è prodotta, in relazione alla fattispecie di reato basata sul richiamo ad un provvedimento amministrativo che si inserisce in una procedura del tutto contrastante con quella europea, una sorta di abolitio criminis

Che pertanto si verte nella ipotesi di cui all'art 673 c.p.p. e che deve disporsi la revoca della sentenza di condanna .

- che la relativa declaratoria può essere effettuata dal Giudice dell'Esecuzione de plano ai sensi dell'art. 667 comma 4 c.p.p. e 673 c.p.p.;

P.Q.M

- visto l'art. 665 - 667 co 4° - 673 e segg. c.p.p

REVOCA

la sentenza di condanna sopraindicato e cioè:

sentenza di condanna n 67 del 13/1/09 emessa dal Tribunale di Bologna in composizione monocratica confermata dalla corte d'appello (esec. il 25/11/2010) con cui ██████████ nato il 29/12/84 in Marocco è stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione per violazione dell' art 14 c 5 quater d lvo 286/98

Visto l'art. 673 c.p.p

DICHIARA

che il fatto contestato a ██████████ nella citata sentenza n 67 del 13/1/09 emessa dal Tribunale di Bologna in composizione monocratica confermata dalla corte d'appello non è più previsto dalla legge come reato.

DISPONE

la cancellazione delle relative iscrizioni dal casellario giudiziale.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Bologna 16/3/2011

IL GIUDICE

Dott.ssa Gabriella Castore

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL

16/3/2011

Cancellera

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
E NOTIFICA ANCHE AI SENSI DI
EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 128-585 C.P.P.
11 8 MAR 2011
BOLOGNA

IL CANCELLIERE